

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1992

che modifica la decisione 83/471/CEE relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti

(92/429/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, quarto comma,

considerando che la composizione del comitato di controllo deve permettere che nell'arco di due anni ogni Stato membro sia rappresentato in occasione di tutte le visite effettuate in tutti gli Stati membri; che a tal fine è necessario aumentare il numero degli esperti che compongono il comitato ed adeguare di conseguenza la decisione 83/471/CEE della Commissione, del 7 settembre 1983, relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 86/131/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 83/471/CEE il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le verifiche sul posto sono effettuate in un determinato Stato membro da una delegazione del comitato composta di dieci membri al massimo, secondo la seguente regola:

- 3 esperti della Commissione, dei quali uno è incaricato di esercitare la presidenza del comitato,
- 1 esperto dello Stato membro summenzionato,
- 1 esperto dello Stato membro sul cui territorio il comitato ha effettuato l'ultima verifica sul posto,
- 1 esperto dello Stato membro sul cui territorio il comitato effettuerà una prossima verifica,
- 4 esperti di altri Stati membri. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 259 del 20. 9. 1983, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 17. 4. 1986, pag. 40.